



## COMUNE DI CASTAGNARO

### I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)- ANNO 2012

L'art. 13 del D. L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale unica.

#### ALIQUOTE PER IL 2012

Con deliberazione C.C. n. 15 del 29.06.12 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, mentre, con del. C.C. n. 16 del 29.06.2012, sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU, il tutto con effetto dal 1° gennaio 2012, come di seguito specificato:

ALIQUOTA 2012	ALIQUOTA ACCONTO DI GIUGNO	DESCRIZIONE
0,97 %	0,76%	<b>ALIQUOTA ORDINARIA:</b> TERRENI – AREE FABBRICABILI – IMMOBILI CAT. B-C-D
0,4%	0,4%	<b>Aliquota ridotta:</b> PRIMA CASA E UNA PERTINENZA. Applicata anche all'abitazione e pertinenza posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che risulti non locata, previa presentazione di attestazione di un reddito Isee pari o inferiore a € 7.000,00 per l'anno di competenza.
0,97%	0,76%	<b>Aliquota affitti:</b> SECONDA CASA AFFITTATA con contratto regolarmente registrato e locatario residente, limitatamente ad UNA SOLA UNITA' immobiliare e non sulla pertinenza
1,06%	0,76%	<b>Aliquota maggiorata:</b> CASE SFITTE E ULTERIORI SECONDE CASE AFFITTATE
0,76%	0,76%	<b>Aliquota agevolata:</b> PER I GIOVANI IMPRENDITORI, fino a 35 anni non compiuti, da applicarsi sul totale dell'imposta, indipendentemente dalla tipologia di immobile posseduto (fabbricato, terreno, area fabbricabile), dalla cat. catastale e dalla quota di proprietà (salvo eventuali interpretazioni normative più restrittive)
0,2%	0,2%	<b>FABBRICATI RURALI ad uso strumentale</b>

#### DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Detrazione di € 200,00 oltre alla maggiorazione di detrazione pari a € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo massimo di € 400,00.

#### CALCOLO DELL'IMPOSTA

La **BASE IMPONIBILE** dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile, determinato applicando alle rendite catastali, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- **160 per i fabbricati** del gruppo catastale A e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria cat. A/10;
- **140 per i fabbricati** del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- **80 per i fabbricati** della categoria catastale D/5 e della categoria catastale A/10;
- **60 per i fabbricati** del gruppo catastale D ad eccezione del gruppo catastale D/5;
- **55 per i fabbricati** della categoria catastale C/1.

**Per i terreni agricoli** il valore è determinato applicando al reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, il moltiplicatore 135.

- **Per i coltivatori diretti** e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110.
- **Per le aree fabbricabili**, l'imponibile è dato dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, tuttavia, se possedute da coltivatori diretti, si continueranno a pagare come **terreno agricolo**.

Gli importi vanno arrotondati al centesimo di euro per difetto se il terzo decimale è un numero da 0 a 4, per eccesso se va da 5 a 9. L'importo minimo da versare è di € 12,00 (totale annuo).

**Il saldo IMU deve essere versato entro il 17 dicembre 2012, presso le Banche oppure presso gli Uffici Postali, utilizzando esclusivamente il modello F24. L'importo dovuto viene calcolato tenendo conto dell'importo annuale, ricalcolato sulla base delle aliquote e detrazioni definitive sopra descritte, conguagliando le rate di acconto già versate. I codici tributo sono i seguenti:**

Cod. 3912	Abitazione principale e pertinenza
Cod. 3913	Fabbricati rurali ad uso strumentale
Cod. 3914	Terreni (quota comune)
Cod. 3915	Terreni (quota stato)
Cod. 3916	Aree fabbricabili (quota comune)
Cod. 3917	Aree fabbricabili (quota stato)
Cod. 3918	Altri fabbricati (quota comune)
Cod. 3919	Altri fabbricati (quota stato)

#### DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE

Si ricorda l'obbligo di dichiarare le variazioni intervenute nella situazione delle proprietà di terreni, fabbricati e/o aree fabbricabili a seguito di acquisto o vendita, successione, variazione di valore, ecc., compilando l'apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze entro il 30 novembre, salvo proroghe ministeriali.

Castagnaro, lì 14 novembre 2012



Il Sindaco  
(Andrea Trivellato)